LA TARES COME MODIFICATA DALLA LEGGE 228/2012

A partire dall'anno 2013, debutta il nuovo sistema di prelievo sui rifiuti e servizi indivisibili – TARES, come regolato dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e sostituisce gli attuali prelievi esistenti (TARSU - TIA1 e TIA2 – ivi compresa l'addizionale ECA che si applicava esclusivamente alla TARSU), e prevede la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Il nuovo sistema di prelievo sui rifiuti è istituito in tutti i comuni italiani è duplice. Infatti si caratterizza come un tributo per la componente rifiuti, ed una "maggiorazione" (comma 13) che ha tutte le caratteristiche di imposta per la copertura dei costi dei "servizi indivisibili" sostenuti dai comuni (illuminazione, strade, tributo sui rifiuti a carico delle scuole statali, Polizia Urbana, ecc.). La maggiorazione varia da un minimo di 30 centesimi, per metro quadrato di superficie soggetta a TARES, elevabile dal Comune a 0,40 centesimi.

<u>I presupposti del tributo</u> TARES si pongono in linea di sostanziale continuità con i precedenti regimi di prelievo – TARSU/TIA (possesso, occupazione, detenzione, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani).

Le modifiche introdotte dalla legge n. 228/2012 intervengono su aspetti contingenti della gestione del tributo, ed anche su aspetti strutturali dello stesso.

Rispetto all'esigenza di applicazione del tributo fin dal 2013 le modifiche riguardano:

- a) i termini di versamento della prima rata, che è stata posticipata al 30 aprile, ferma restando la facoltà dei comuni di posticipare tale termine;
- b) è previsto che fino alla determinazione delle tariffe da parte del Comune, il tributo deve essere versato in acconto commisurando la rata all'importo versato nell'anno precedente per TARSU o TIA. Il tutto con obbligo di conguaglio nella rata successiva a quella in cui sono state determinate le tariffe;
- c) parimenti, è previsto che fino alla completa attuazione delle procedure di revisione del catasto, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU o TIA.

Tra le modifiche più strutturali del tributo si rileva:

a) <u>In caso di utilizzo temporaneo non superiore a sei mesi di locali e/o aree, il tributo è dovuto dal proprietario.</u> La conseguenza sarà che anche nel caso di immobili/superfici locati per un periodo non superiore a sei mesi per uso domestico, ma anche per attività commerciali, artigianali, ecc., il tributo grava sulla proprietà e non sul conduttore.

E' questa una novità importante che, fin da subito, avrà ricadute importanti sui contratti di locazione relativi a immobili adibiti ad attività stagionali.

- b) in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, è confermato che il versamento del tributo o tariffa, nonché della maggiorazione di cui al comma 13, è versato esclusivamente al comune, mediante F24 o bollettino postale speciale (di cui se ne attente l'emanazione);
- c) sempre in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, i comuni possono affidare la gestione del tributo o della tariffa, ai soggetti che svolgono il servizio di accertamento e riscossione della TARSU;
- d) nella dichiarazione o denuncia di occupazione ai fini TARES delle unita immobiliari a destinazione ordinaria, oltre che i dati del soggetto passivo del tributo, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali dell'immobile (Foglio/Particella/Subalterno), la Via/Piazza, ecc., il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Ne consegue, che la dichiarazione se presentata incompleta, può essere ritenuta nulla.

Le azioni obbligatorie e vincolanti per i Comuni

Per i comuni in regime di TARSU, fermo restando l'obbligo di copertura integrale – 100 % - dei costi del servizio, si pongono fin da subito diverse incombenze:

- a) Adozione del regolamento applicativo;
- b) Elaborazione del piano finanziario;
- c) Adeguamento della banca dati dei contribuenti TARSU, alle disposizioni di cui al DPR 158/1999 *
- d) Adozione delle tariffe;
- e) Applicazione della maggiorazione prevista al comma 13, con un minimo di 30 centesimi al metro quadrato;
- f) Per i comuni, vige l'obbligo di ripartire i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Andando anche ad individuare i coefficienti e gli indici di produttività delle utenze domestiche e non domestiche.

Nota *

Per i comuni che non hanno completato le attività di allineamento della banca dati mediante associazione degli identificativi catastali alle superfici a ruolo, si impone l'obbligo di procedere ai sensi del comma 37, dell'art. 14, ad una iniziativa di richiesta di dati mirata e personalizzata, delle informazioni necessarie.

Adempimenti obbligatori dei Comuni

A) Nomina del Funzionario Responsabile

Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, oltre che la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

B) Adozione del regolamento comunale.

Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Sempre con regolamento, il comune può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma

ricorrente;

- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

C) Approvazione delle tariffe

In osservanza a quanto previsto dal DPR 158/99 che definisce il metodo normalizzato per il calcolo della medesima, le modalità di calcolo prevedono l'intera copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I termini per l'approvazione definitiva delle tariffe, per l'anno 2013, è previsto al 30 settembre 2013.

Iscritta al nº 119 dell'Albo per la riscossione, l'accertamento e liquidazione dei Tributi Locali, istituito con D.M. nº 289/2000 - Pagina 3

D) Redazione del Piano Finanziario

La determinazione dei costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è subordinata alla redazione di un piano finanziario che comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

E) Attività informative

Il Comune ha il dovere di dare il massimo di pubblicità agli atti che adotta, in particolare:

- a) Il Regolamento Comunale;
- b) Le Tariffe approvate;

ADEMPIMENTI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI

Il tributo è versato in autotassazione da parte dei contribuenti, come avviene per l'IMU.

I contribuenti, per effettuare il calcolo del tributo, devono:

- conoscere il regolamento comunale adottato dal comune, con tutte le sue articolazioni, agevolazioni, riduzioni, ecc.;
- conoscere le tariffe approvate;
- conoscere la maggiorazione deliberata per i servizi indivisibili;
- conoscere l'aliquota approvata dalla provincia;
- procedere al calcolo del tributo dovuto nell'anno ed al versamento nel rispetto delle scadenze previste;
- conoscere le scadenze trimestrali eventualmente deliberate dal comune se diverse da quelle previste dalla norma primaria.

Il tutto con l'occhio attento al fatto che nel corso dell'anno, per esempio, la composizione di un nucleo familiare può variare, oppure nel mese di settembre il comune a variato le tariffe già approvate in precedenza, pertanto il calcolo fatto all'inizio deve essere riformulato ed i successivi versamenti devono essere effettuati tenendo conto, appunto, queste variabili.

Firmato: Franco Miglianti